# I VINCOLI DI CONTENIMENTO DELLE SPESA PUBBLICA

La Legge n° 157/2019 di conversione del D.L. n°124/2019 **ha esplicitamente abrogato:**

- i limiti di spesa ex art. 6, comma 7 del Dl n°78/2010 per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- i limiti di spesa ex art. 6, comma 8 del Dl n°78/2010 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009;
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni ex art. 6, comma 9 del Dl n°78/2010;
- i limiti delle spese ex art. 6, comma 12 del Dl n°78/2010 per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- i limiti delle spese ex art. 6, comma 13, del Dl n° 78/2010 per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni ex art. 27, comma 1, del D.L. n°112/2008;
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 ex art. 5, comma 2, del Dl n°95/2012;
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali ex art. 2, comma 594, della Legge n°244/2007;

**Attualmente permangono invece i seguenti vincoli relativi alle seguenti specifiche voci di spesa:**

- ✓ l'articolo 3, comma 56, della Legge n° 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per **l'affidamento degli incarichi di collaborazione;**
- ✓ l'articolo 14, comma 1, del D.L n° 66/2014 (convertito in Legge n° 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni **non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro**;
- ✓ **l'articolo 14, comma 2, del D.L n° 66/2014 (convertito in Legge n° 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;**

I citati limiti non operano per le seguenti tipologie:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n° 7 del 29/04/08);

**Permangono inoltre i limiti di affidamento degli incarichi di consulenza informatica di cui agli artt. 146 e 147 della ° 228/2012.**

## SPESE PER INCARICHI DI RICERCA STUDIO CONSULENZA e COCOCO

L'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n° 66, convertito in Legge n° 89/2014, ancora in vogore, ha imposto obiettivi di contenimento della spesa pubblica relativi alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per co.co.co., prevedendo dal 2014 limiti parametrati all'ammontare della spesa di personale sostenuta dall'amministrazione conferente, desunta dal conto annuale del personale dell'anno 2012. Tali limiti sono i seguenti:

| Tipologia di incarico | Spesa personale < a 5 ml di euro | Spesa personale > o = a 5 ml di euro |
|---|---|---|
| Incarichi di studio, ricerca e consulenza | max 4,2% | max 1,4% |
| Co.co.co. | max 4,5% | max 1,1% |

**Si dà atto che negli esercizi 2020/2022 non sono stati previsti incarichi di studio, ricerca e consulenza e nemmeno per co.coco.**

## INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

**Il vincolo imposto d**all'articolo 3, comma 56, della Legge n°244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del D.l. n° 112/2008 che impone di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma trova evidenza nel Bilancio di Previsione 2020/2022 come segue:

- **€ 7.500,00 per l'esercizio 2020** nel seguente capitolo: 2473/1 ("*spesa per incarico professionale ufficio tecnico*")
- **€ 7.500,00 per l'esercizio 2021** nel seguente capitolo: 2473/1 ("*spesa per incarico professionale ufficio tecnico*")
- **€ 7.500,00 per l'esercizio 2022** nel seguente capitolo:2473/1 ("*spesa per incarico professionale ufficio tecnico*")

## INCARICHI DI CONSULENZA IN MATERIA INFORMATICA

Gli enti locali dall'1/1/2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici di cui all'art. 1 commi 146 e 147 della Legge n° 228/2012. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

| | |
|---|---|
| **INCARICHI IN MATERIA INFORMATICA (LEGGE N.228 DEL 24/12/2012, ART.1 COMMI 146 E 147)** | |
| **ESERCIZI 2020/2022** | **€ 0,00** |

**Si dà atto che negli esercizi 2020/2022 non sono stati previsti incarichi di consulenza informatica**

## ACQUISTO BENI E SERVIZI INFORMATICI

Per gli acquisti informatici e di connettività è prevista una disciplina particolare contenuta nell'art. 1, comma 512, della Legge n°208/2015, che testualmente recita*: "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti* ***esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali****, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.*
La programmazione degli acquisti deve avvenire sulla base del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid).
Le amministrazioni possono acquisire beni o servizi informatici al di fuori della programmazione solo con autorizzazione dell'organo di governo e comunicandolo all'Agid.
Le violazioni costituiscono presupposto per responsabilità disciplinare e danno erariale (art. 1, comma 517, legge 208/2015).
L'eventuale deroga alle sopraccitate disposizioni è possibile solo nel caso di bene o servizio non disponibile sulle piattaforme, o non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Ipotesi quest'ultima che può essere soddisfatta mediante il ricorso alla trattativa diretta, e di fatto incompatibile con la condizione di legittimità di un acquisto extra-mepa, che prevede l'acquisizione dell'autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo.

**Nel triennio 2020/2022 non è stata prevista alcuna spesa per acquisto di beni e servizi informatici in violazione delle norme sopraccitate.**